



**COMUNE DI CHIANCIANO
TERME**
PROVINCIA DI SIENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del 30/05/2022

**Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2022 DETERMINAZIONE ARTICOLAZIONE
TARIFFARIA ED AGEVOLAZIONI ANNO 2022 ED APPROVAZIONE TARIFFE ANNO
2022**

L'anno duemilaventidue, il dì trenta del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala del Palazzo Comunale dietro invito del Sindaco in data in data 24.05.2022 Prot.n. 7.981, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sindaco Andrea MARCHETTI.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 13 ed assenti sebbene invitati n.0 come segue:

Nominativo	Presente	Assente	Nominativo	Presente	Assente
Marchetti Andrea	X		De Santi Mariachiara	X	
Rocchi Damiano	X		Meniconi Davide	X	
Nardi Fabio	X		Piccinelli Paolo	X	
Giulianelli Rossana	X		Chierchini Gianluca	X	
Loscalzo Rita	X		Chiezzi Alessandra	X	
Giorni Stefano	X		Seri Marino	X	
Ballati Laura	X				

Assiste il Segretario Comunale f.f. Lorena Fè, incaricato della redazione del processo verbale.



**COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto che:

l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, nonché l'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) dispongono che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

con il D.M. 24 dicembre 2021 (pubblicato nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) è stato disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022- 2024 degli enti locali.

il comma 5-quinquies dell'articolo 3, del decreto legge 228/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, prevede che, a decorrere dal 2022, i comuni, in deroga all'art. 1 comma 683 della legge n. 147 del 27.12.2013 possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Rilevato che il comma 5-sexiesdecies dell'art. 3 della medesima norma stabilisce che "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, e ' prorogato al 31 maggio 2022"

sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15 ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) le tariffe e agevolazioni in oggetto, così come deliberate, una volta inserite nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troveranno applicazione a decorrere dal 01/01/2022;

Rilevato che

ai fini dell'attuazione del sistema tariffario di cui trattasi, si rende necessario procedere alla determinazione dell'articolazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022, ed in particolare:

- per la determinazione delle tariffe occorre procedere alla ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche;
- poiché il Comune di Chianciano Terme ha una popolazione superiore a 5.000 abitanti, si rende necessario fissare i coefficienti occorrenti per la determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa nei limiti previsti dall'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999;

Visti i coefficienti K_a e K_b relativi alle utenze domestiche ed i coefficienti K_c e K_d relativi alle utenze non domestiche stabiliti dall'Ente per la determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa nell'anno 2021;

Dato atto del percorso di rimodulazione della ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche intrapreso a partire dall'anno 2015 al fine di collegarla quanto più possibile alla produttività media stimata di rifiuti di ciascuna categoria (quale risultante da studi e statistiche su base sia nazionale che regionale) e di avvicinare il costo medio pro-capite dell'utenza domestica a quello medio nazionale e regionale, tenendo presenti anche gli aspetti legati alla caratterizzazione prettamente turistico-alberghiera del comune di Chianciano Terme ed alla dinamica del flusso turistico;

Ritenuto di proseguire tale percorso, effettuando una valutazione che tenga conto sia del quantitativo di rifiuti prodotti dalle due categorie di utenza, che dei costi dei servizi svolti a loro favore;

Ritenuto, in virtù della diversa composizione della parte fissa e variabile della tariffa definita dal D.P.R. 158/1999 e delle valutazioni sopra esposte:

- di modificare come segue, per l'anno 2022, la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche:

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
costi fissi	54%	46%
costi variabili	46%	54%

- di confermare per l'anno 2022 per le **utenze domestiche**, nel rispetto dei limiti previsti dalle tabelle 1a) e 2 del D.P.R. 158/1999, i coefficienti K_a e K_b indicati nell'allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di confermare per l'anno 2022 per le utenze **non domestiche**, nel rispetto dei limiti previsti dalle tabelle 3a) e 4a) del D.P.R. 158/1999, i coefficienti K_c e K_d indicati nell'allegato 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che, sulla base dei coefficienti K_a e K_b e K_c e K_d e della ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche indicati negli allegati 1 e 2 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, la piena copertura del costo del

servizio per l'anno 2022 viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe indicate nel prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato 3);

Ritenuto di procedere con l'approvazione delle tariffe TARI 2022 indicate nel prospetto allegato, come stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

Considerato che

l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che «il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

- con la deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

- nell'ambito territoriale rifiuti Toscana Sud a cui appartiene il Comune di Chianciano Terme, le funzioni di Ente territorialmente competente di cui alla deliberazione Arera N. 158/2020 sono esercitate dall'Autorità per il servizio integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, come precisato nell'art. 3 del suo Statuto, “ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali.”

Richiamato

il comma 1 dell'art 27 “Agevolazioni” del *Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)* e ritenuto opportuno, viste le diffuse situazioni di disagio socio-economico presenti nel comune, di confermare per l'anno 2022 le ipotesi di sostituzione del Comune all'utenza già deliberate nell'anno 2021:

- per i nuclei familiari con reddito ISEE fino ad € 8.000,00, in misura del 30%;

- per i nuclei familiari con reddito ISEE compreso tra € 8.001,00 ed € 12.000,00, in misura del 20%;

Ritenuto di prevedere che, per fruire di tale agevolazione, i soggetti interessati devono presentare, pena l'esclusione dal beneficio, apposita istanza all'Ente entro il termine del 30 settembre 2022 corredata da idonea documentazione ISEE in corso di validità, attestante il possesso dei requisiti di reddito richiesti con riferimento ai redditi dell'anno precedente;

Richiamati

il comma 3 dell'art. 22 "Riduzioni per le utenze domestiche" e l'art. 23 "Riduzioni per le utenze non domestiche" del vigente regolamento Tari e ritenuto, al fine di incentivare e premiare buone pratiche di raccolta differenziata dei rifiuti, di confermare le agevolazioni a favore di soggetti intestatari di utenze domestiche relative ad abitazioni di residenza anagrafica ed a favore di soggetti intestatari di utenze non domestiche adibite ad attività agrituristiche e classificate nelle categorie 07A e 08A che utilizzino costantemente sistemi di compostaggio dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata della frazione organica domestica prodotta nell'utenza TARI di riferimento, così come già stabilito per gli anni precedenti;

Considerato di prevedere che le richieste di agevolazione, una volta avuto positivo accoglimento da parte del Servizio competente, produrranno effetti dalla data di presentazione e anche per le annualità di imposta successive, salvo eventuale revoca che verrà comunicata per scritto ai soggetti interessati;

Considerato, altresì, di prevedere che è fatta salva la possibilità di procedere ad eventuale verifica del possesso ed effettivo utilizzo costante dei contenitori e delle concimaie, alla quale i soggetti interessati dovranno dichiarare la propria disponibilità in sede di presentazione dell'apposito modulo di cui sopra con contestuale accettazione della eventuale revoca dell'agevolazione in caso di rilevato non utilizzo del contenitore;

Richiamato

Il comma 4 dell'art. 22 "Riduzione per le utenze domestiche" del vigente regolamento, il quale prevede che alle utenze domestiche che consegneranno al "Centro di Ecoscambio Comunale", presso il Centro di Raccolta Comunale, oggetti usati ma ancora idonei all'uso, si può applicare una riduzione sulla parte variabile della tariffa;

Considerato che il regolamento sul funzionamento e sulle modalità di gestione del centro "scambio in comune", approvato con delibera della Giunta Comunale n. 134 del 27/08/2019, prevede che il cittadino che abbia accumulato punti possa chiedere, entro un anno dalla data di accreditamento e comunque entro il 30 settembre di ciascun anno, uno sconto sulla posizione Tari, e che qualora la richiesta arrivi oltre tale data lo sconto verrà applicato l'anno successivo;

preso atto che la richiamata delibera di Giunta Comunale demandava all'organo competente in sede di redazione della tariffa di igiene urbana sia le modalità di attribuzione dei punti che la relativa scontistica;

richiamato l'allegato B della delibera di Giunta ricordata, il quale stabilisce la tipologia dei beni merceologico conferibili al Centro di ecoscambio;

Richiamato

altresì il comma 1 dell'art 27 "Agevolazioni" del vigente regolamento nella parte in cui prevede che possano essere agevolati nuclei familiari al cui interno vi siano persone affette da disabilità, mediante una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa tari, a condizione che:

- il soggetto abbia una disabilità riconosciuta ex L. 104 art. 3 comma 3, non soggetta a revisione;
- l'intestatario della bolletta Tari, nel cui nucleo familiare sia presente il soggetto portatore di handicap, faccia apposita richiesta di riduzione, allegando copia dell'attestazione rilasciata dall'Inps.

Considerato al riguardo che la riduzione avrà efficacia dal momento della richiesta, non avendo efficacia retroattiva;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 28.12.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024 Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2022/2024 esame ed approvazione;

Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;

Visto il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 ed il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e loro successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";

Visto il D.L. 06.12.2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successivamente modificato ed integrato;

Richiamato il decreto MEF del 1° luglio 2020, che, all'articolo 2, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani come quantificato da ciascun Comune;

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) relativamente ai commi sui tributi comunali;

Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche" che ha introdotto delle modifiche all'art. 1 della Legge n. 147/2013;

Vista la Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente";

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

(il testo integrale degli interventi è conservato integralmente sul supporto informatico in atti).

Illustra l'argomento l'Assessore Damiano Rocchi. Le tariffe TARI 2022 sono state determinate sulla base del valore del PEF 2022 deliberato al precedente punto all'ordine del giorno; l'A.C., fermo restando il modus operandi attuato in questi anni e facente riferimento ai servizi, alla produzione dei rifiuti ed ai costi asseribili alle due tipologie di utenze domestica e non domestica, ha cercato di intervenire sugli effetti dell'applicazione del metodo ARERA 2, valido per il periodo 2022/2025, che cambia l'allocazione dei costi dei servizi invertendo di fatto e rispetto agli anni precedenti gli importi della parte fissa con quelli della parte variabile; ciò è dannoso perché i coefficienti di calcolo della parte fissa e di quella variabile agiscono in modo diverso in proporzione o alle superfici di attività e residenze o ai componenti del nucleo familiare, creando a parità di importo annuo di PEF un lieve aumento della tariffa soprattutto per le utenze domestiche. Nel richiamare la diminuzione del PEF 2022 rispetto all'anno 2021 al netto delle agevolazioni COVID, messa in evidenza nella trattazione della deliberazione precedente, quest'anno si sarebbe dovuta verificare una diminuzione delle tariffe, invece con questa inversione di importi c'è un leggero risparmio per le tariffe relative alle utenze non domestiche, mentre per quelle domestiche a fronte di un forte risparmio sulla parte fissa della tariffa, legata alle superfici, c'è un lieve aumento della parte variabile della stessa a livello generale con dinamiche diverse da utenza ed utenza in funzione di superfici e componenti del nucleo familiare. Al fine di controbilanciare tale aumento si è cercato quindi di gestire in modo diverso la riduzione del PEF dell'anno 2022 rispetto all'anno precedente in cui si è registrata una diminuzione della produzione dei rifiuti, ripartendo queste diminuzioni principalmente sulle utenze domestiche che sono quelle che hanno sofferto di più in termini di tributo nell'anno precedente. L'A.C. ha cercato pertanto tenendo costanti il più possibile le tariffe.

Il Consigliere Paolo Piccinelli, che anticipa il voto contrario del proprio gruppo consiliare, presenta la proposta di applicare anche alle utenze non domestiche la tariffa puntuale, perché nella nostra realtà abbiamo strutture turistiche che producono rifiuti in modo diverso, per cui ad esempio chi registra 100.000 presenze in un anno produrrà molti più rifiuti rispetto a che ne fa diecimila, per cui è giusto che paghi di più.

L'Assessore Damiano Rocchi ricorda che quello della tariffa puntuale, pur essendo un tema caro oltre che al Comune di Chianciano Terme anche ad altri comuni di questa AOR, presenta delle criticità perché (facendo in sede di CC alcuni esempi) non è detto che le tariffe a parità di importo totale dei servizi poi diminuiscano. Conclude aggiungendo che attualmente non ci sono progettualità da parte del gestore in termini di investimenti sugli strumenti tecnici che possano consentire l'applicazione della tariffa puntuale.

Il Sindaco ritiene che il problema centrale è quello del costo iniziale dello smaltimento, servizio che a suo avviso dovrebbe essere nazionalizzato.

Successivamente mette in votazione la proposta di deliberazione iscritta al punto n. 7 dell'ordine del giorno con il seguente risultato:

Presenti e votanti: n. 13
Favorevoli n. 09
Contrari: n. 04 (Piccinelli, Chierchini, Chiezzi, Seri)

Visto l'esito della votazione a maggioranza dei voti espressi in modo palese e per alzata di mano.

DELIBERA

- la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata
- di dare atto, tenendo conto del corrispettivo comunale 2022 comunicato dalla Autorità di Ambito ATO Toscana Sud, che la tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 2 del D.P.R. 158/1999, per l'anno 2022 è determinata in complessivi € 1.906.506,00 (compresa IVA), come meglio illustrato nella proposta di deliberazione "*Tassa sui rifiuti (TARI) - Piano economico finanziario 2022 -*" all'ordine del giorno dell'odierna seduta del Consiglio Comunale;
- di fissare, per l'anno 2022, la seguente ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche pari ai seguenti tassi di copertura:

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
costi fissi	54%	46%
costi variabili	46%	54%

- di stabilire per le **utenze domestiche**, entro i limiti previsti dalle tabelle 1a) e 2 del D.P.R. 158/1999, i coefficienti K_a e K_b per la determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa 2022 di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di stabilire, per le **utenze non domestiche**, entro i limiti previsti dalle tabelle 3a) e 4a) del D.P.R. 158/1999, i coefficienti K_c e K_d per la determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa 2022 di cui all'allegato 2 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare, ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013, le tariffe TARI 2022 per le utenze domestiche e non domestiche indicate nel prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato 3);
 - di applicare per l'anno 2022, per i motivi esposti in premessa, le seguenti ipotesi di agevolazione per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) :

- per i nuclei familiari con reddito ISEE fino ad € 8.000,00, in misura del 30%;
 - per i nuclei familiari con reddito ISEE compreso tra € 8.001,00 ed € 12.000,00, in misura del 20%;
- di prevedere che, per ogni singolo anno per il quale intendono fruire di tale agevolazione, i soggetti interessati devono presentare, pena l'esclusione dal beneficio, apposita istanza all'Ufficio Tributi entro il termine del 30 settembre dello stesso anno corredata da idonea documentazione ISEE in corso di validità, attestante il possesso dei requisiti di reddito richiesti con riferimento ai redditi dell'anno precedente;
- di stabilire, per i motivi esposti in premessa, le seguenti misure e modalità per le riduzioni a favore delle utenze domestiche e non domestiche, ai sensi dell'art. 22, comma 3, e dell'art. 23 del *Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*:
- agevolazioni a favore di soggetti intestatari di utenze domestiche relative ad abitazioni di residenza anagrafica ed a favore di soggetti intestatari di utenze non domestiche adibite ad attività agrituristiche e classificate nelle categorie 07A e 08A che utilizzino costantemente sistemi di compostaggio dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata della frazione organica domestica prodotta nell'utenza TARI di riferimento mediante:
 - a) autonomi contenitori per il compostaggio dei rifiuti organici (COMPOSTIERA o COMPOSTER per la trasformazione dei rifiuti, mediante decomposizione della materia organica, in terriccio da impiegare nell'orto, in giardino o nei vasi sui balconi) appositamente acquistati - riduzione della parte variabile della tariffa in misura del 30%;
 - b) autonomi contenitori per il compostaggio dei rifiuti organici autocostruiti purché idonei alla trasformazione dei rifiuti organici, mediante decomposizione, in terriccio da impiegare nell'orto, in giardino o nei vasi sui balconi - riduzione della parte variabile della tariffa in misura del 15%;
 - c) autonome concimaie per il compostaggio dei rifiuti organici purché realizzate in forma stabile - riduzione della parte variabile della parte variabile della tariffa in misura del 15%;
 - d) SOLTANTO PER LE UTENZE DOMESTICHE autonomi contenitori per il compostaggio dei rifiuti organici (COMPOSTIERA o COMPOSTER per la trasformazione dei rifiuti, mediante decomposizione della materia organica, in terriccio da impiegare nell'orto, in giardino o nei vasi sui balconi) forniti dal Comune - riduzione della parte variabile della tariffa in misura del 25%;

I contenitori e la concimaia di cui al punto devono essere collocati:

- nell'area di pertinenza dell'utenza;
- oppure SOLTANTO PER LE UTENZE DOMESTICHE

- in area condominiale (dietro formale autorizzazione del condominio rilasciata all'intestatario della bolletta TARI purché sia utilizzato il proprio, autonomo e singolo contenitore);
- in altra area di proprietà o a disposizione sul territorio comunale;
-
- di prevedere che, i soggetti interessati a fruire delle suddette agevolazioni devono presentare, pena l'esclusione dal beneficio, apposita istanza all'Ente, tenendo presente quanto segue:
 - per i contenitori acquistati di cui alla lettera a) la richiesta deve essere corredata dalla ricevuta fiscale attestante l'acquisto;
 - per i contenitori autocostruiti o concimaie di cui alle lettere b) e c) la richiesta deve essere corredata da idonea documentazione fotografica e l'agevolazione decorre dalla data di presentazione della richiesta;
 - per i contenitori distribuiti dall'Ente di cui alla lettera d) l'agevolazione decorre dalla data di assegnazione del composte risultante dal verbale di consegna conservato agli atti del Comune;
- di prevedere che le richieste di agevolazione, una volta avuto positivo accoglimento da parte del Servizio competente, produrranno effetti dalla data di presentazione e anche per le annualità di imposta successive, salvo eventuale revoca che verrà comunicata per scritto ai soggetti interessati;
- di specificare che è fatta salva la possibilità di procedere ad eventuale verifica del possesso ed effettivo utilizzo costante dei contenitori e delle concimaie alla quale i soggetti interessati dovranno dichiarare la propria disponibilità in sede di presentazione dell'apposito modulo di cui sopra con contestuale accettazione della eventuale revoca dell'agevolazione in caso di rilevato non utilizzo del contenitore;
- di stabilire, per i motivi esposti in premessa, le seguenti misure e modalità per le riduzioni a favore delle utenze che, ai sensi del comma 4 dell'art. 22 "Riduzione per le utenze domestiche" del vigente regolamento, consegneranno al "Centro di Ecoscambio Comunale", presso il Centro di Raccolta Comunale, oggetti usati ma ancora idonei all'uso:

Codice (*)	Caratteristiche merceologiche	Unità di misura per conferimento	Quantità minima/anno	Quantità massima/anno	Eco punti	Eco punti max	Valore in € per eco punto	Valore in € massimo per codice
COD 1	Tessuti	Kg conferiti	5	100	1 ogni 5 kg	20	€ 0,5	€ 10,00
COD 2	Acc. Infanzia e giochi	N. pezzi	2	10	2 ogni pezzo	20	€ 0,5	€ 10,00
COD 3	Attrez. sportive	N. pezzi	1	5	5 ogni pezzo	25	€ 0,4	€ 10,00

COD 4	Mobilio	N. pezzi	1	10	5 ogni pezzo	50	€ 0,6	€ 30,00
COD 5	Pubblicaz. cartacee	Kg conferiti	1	10	1 ogni 1 kg	10	€ 0,5	€ 5,00
COD 6	Stoviglie	N.pezzi	1 set	10 set	1 ogni set	10	€ 0,5	€ 5,00

- di richiamare, a tal fine, l'allegato B della delibera di Giunta n. 134 del 27/08/2019, il quale stabilisce la tipologia dei beni merceologico conferibili al Centro di ecoscambio;
- di stabilire che il cittadino che abbia accumulato punti possa chiedere, entro un anno dalla data di accreditamento e comunque entro il 30 settembre di ciascun anno, uno sconto sulla posizione Tari, e che qualora la richiesta arrivi oltre tale data lo sconto verrà applicato l'anno successivo;
- di stabilire, per i motivi esposti in premessa, ai sensi del comma 1 dell'art 27 "Agevolazioni" del vigente regolamento, per i nuclei familiari al cui interno vi siano persone affette da disabilità, una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa tari, a condizione che:
 - il soggetto abbia una disabilità riconosciuta ex L. 104 art. 3 comma 3, non soggetta a revisione;
 - l'intestatario della bolletta Tari, nel cui nucleo familiare sia presente il soggetto portatore di handicap, faccia apposita richiesta di riduzione, allegando copia dell'attestazione rilasciata dall'Inps, stabilendo al riguardo che la riduzione avrà efficacia dal momento della richiesta, non avendo efficacia retroattiva;
- di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo TEFA il quale, in base al decreto MEF del 1° luglio 2020, art. articolo 2, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è fissato al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani come quantificato da ciascun Comune;
- di provvedere ad inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge copia del presente atto esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214;
- di trasmettere copia del presente atto alla Autorità di Ambito ATO Toscana Sud;

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere,

Con separata e conforme votazione

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CHIANCIANO TERME

PROVINCIA DI SIENA

PARERI DI REGOLARITA'

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio Servizio Finanziario\\Servizio Economico Finanziario

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2022 determinazione articolazione tariffaria ed agevolazioni anno 2022 ed approvazione tariffe anno 2022

Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile del Servizio
Mariella Spadoni

Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile del Servizio
Mariella Spadoni

Dati relativi alla seduta

Seduta del 30/05/2022 Deliberazione n. 38

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.



**COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA**

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Andrea Marchetti

IL SEGRETARIO COMUNALE f.f.
Lorena Fè

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In data odierna la presente deliberazione:

- ❖ viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito web per 15 giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 267/2000 e Art. 32, Legge 69/2009)

Il Segretario Comunale
Maria Alice Fiordiponti

Chianciano Terme 13/06/2022

ESECUTIVITÀ

- ❖ La presente deliberazione è esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
- ❖ **E' eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell'Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000**

Il Segretario Comunale
Maria Alice Fiordiponti

Le firme in formato digitale sono state apposte sul presente atto originale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 82/2005.